

DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT DI PRODOTTI IN ACCIAIO CROMATI DI ORIGINE CINA E BRASILE

La Commissione UE ha istituito un **dazio antidumping provvisorio del 52%, a partire dal 24.5.2022 per un periodo di sei mesi**, sulle importazioni di **prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile.**

Il dazio antidumping provvisorio è applicato con un'aliquota minore alle società elencate nell'art. 1 paragrafo 2 purché all'importazione in UE sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, e formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in parola è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Riferimento normativo:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/802 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0802&from=IT>